

Comune di San Vincenzo



Settore Governo del Territorio Ambiente Suap

* * * * *

Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico

Approvato con delibera C.C. 31/07/2017 n° 71
In vigore dal 04/08/2017

Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.....	4
Titolo I. Disposizioni amministrative	4
Capo I - Principi generali.....	4
Art. 1. Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2. Definizione di suolo pubblico	4
Art. 3. Concessione di occupazione	4
Art. 4. Occupazioni di urgenza	
.....	4
Art. 5. Domanda di occupazione.....	5
Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione	5
Art. 7. Durata dell'occupazione	6
Capo II - Prescrizioni tecniche	7
Art. 8. Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere.....	7
Art. 9. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	7
Art. 10. Occupazioni occasionali.....	7
Art. 11. Obblighi del concessionario.....	8
Art. 12. Decadenza della concessione	9
Art. 13. Revoca - modifica - sospensione - rinuncia della concessione	9
Art. 14. Rinnovo della concessione	9
Capo III - Tipologie di occupazione	10
Art. 15. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	10
Art. 16. Occupazioni con griglie, intercapedini ed impianti tecnici	10
Art. 17. Passi carrabili.....	10
Art. 18. Aree per raccolta fondi, raccolta firme, distribuzione materiale e attività politico-sociale.	11
Art. 19. Affissioni e pubblicità	12
Art. 20. Distributori di carburanti	12
Art. 21. Parcheggi privati di autovetture a servizio di alberghi ed rta.....	12
Art. 22. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	13
Art. 23. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e per le attività artigianali.....	13
Capo IV - Concessioni per gli esercizi di somministrazione.....	14
Art. 24. Definizione delle zone di intervento.....	14
Art. 25. Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'A.P.U.	14
Art. 26. Strutture e attrezzature a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Ambito A.....	16
Art. 27. Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli ambiti B e C.....	17
Titolo II - Canone di concessione o autorizzazione	18
Capo I - Principi generali.....	18
Art. 28. Istituzione del canone	18
Art. 29. Criteri di imposizione.....	18
Art. 30. Strutturazione del canone	18
Art. 31. Versamento del canone	
.....	19
Art. 32. Riduzioni	19
Art. 33. Esenzioni	20
Art. 34. Occupazioni abusive – Sanzioni.....	22
Art. 35 - Diritto di interpello	23
Art. 36 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità.....	23
Art. 37 - Canone delle occupazioni con impianti a rete.....	23

Art. 38. Concessioni in corso - Obbligo di adeguamento.....	24
Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone	
.....	24
Art. 39. Canone per le occupazioni permanenti e temporanee	24
Capo III - Prescrizioni finali.....	24
Art. 40. Norma di rinvio.....	24
Art. 41. Norma Transitoria.....	24
Articolo 42 - Entrata in vigore	25

Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico

Titolo I - Disposizioni amministrative Capo I - Principi generali

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge e l'applicazione del relativo canone nel Comune di San Vincenzo, conformemente ai principi desunti dalle vigenti normative.

Art. 2. Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico", ai fini del presente Regolamento, si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico.

Art. 3. Concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio su richiesta dell'interessato;
2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 10 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata con posta elettronica certificata o per iscritto, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione;
3. È facoltà del Comune, vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità e della sicurezza.

Art. 4. Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione è subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, all' Ufficio C.O.S.A.P del Comune (0565707233), oppure, fuori dall'orario di servizio degli uffici comunali, al Responsabile di turno della Protezione Civile (n° 3465038781), che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata entro 5 (cinque) giorni come previsto dal successivo art. 5;

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 5. Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune;
2. La domanda, in bollo, deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - Se privato cittadino: tramite Posta Elettronica Certificata, posta ordinaria o consegna diretta all'ufficio protocollo del comune,
 - Se impresa: esclusivamente in modalità telematica, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o tramite Portale on line laddove previsto;
3. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia accessoria al rilascio di altro titolo abilitativo relativo al procedimento primario (es. permesso a costruire), deve essere presentata contestualmente all'istanza principale e presentata, conformemente alla stessa, in modalità telematica. Sarà l'ufficio che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione di suolo pubblico dal competente ufficio comunale, che provvederà ad istruirla ed a trasmetterla all'ufficio richiedente dopo aver accertato l'avvenuto pagamento se dovuto anticipatamente o a trasmettere i dati all'Ufficio Entrate negli altri casi;
4. Qualora la richiesta di concessione di suolo pubblico, sia propedeutica ad altro procedimento (es. scia, cila), la stessa dovrà essere acquisita in precedenza ed allegata come endoprocedimento del titolo abilitativo presentato;
5. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto e deve essere corredata di planimetria e di altra eventuale documentazione tecnica e fotografica. Il richiedente è tenuto a produrre i documenti ed a fornire i dati ritenuti necessari dall'ufficio istruttore ai fini dell'esame della domanda;
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione

1. Per il rilascio di concessioni all'occupazione di suolo pubblico gli uffici competenti sono i seguenti:
 - a. Ufficio COSAP per tutte le concessioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, relative ad istanze presentate da privati cittadini;
 - b. Ufficio SUAP per tutte le concessioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, relative ad istanze presentate da imprese;
2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione per occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la superficie occupata, nonché le condizioni alle quali la stessa è subordinata;

3. Gli atti suindicati sono rilasciati: per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso tale termine, la domanda viene archiviata senza dar seguito al procedimento. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;
5. Ogni atto di concessione è subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione,
6. La concessione deve contenere le seguenti condizioni:
 - il termine di scadenza, con riferimento alle singole tipologie;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
 - la facoltà da parte del Comune di imporre particolari prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativi;
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione;
8. Al termine del periodo di consentita occupazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimissione in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale nell'atto di concessione;
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7. Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;

- Sono altresì temporanee le concessioni rilasciate per l'esecuzione di lavori edili che, ancorché superiori ad un anno, rientrano nei limiti di validità del titolo abilitativo a costruire.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art. 8. Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico, per un periodo superiore alle 24 ore, con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, inerti o materiali edili in genere, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 9. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, deve essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia;
2. I materiali presi in custodia saranno conservati per un massimo di 30 (trenta) giorni, decorsi i quali saranno conferiti in discarica a spese del trasgressore.

Art. 10. Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree anche semoventi, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. (metri cubi), utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera per manutenzioni del verde, interventi di scarico e carico di materiali edili e/ di materiali provenienti da demolizioni compresa la presenza di automezzi e mezzi d'opera di qualsiasi genere, spurgo e stasamento di fognature ed aspirazione di liquidi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 12 ore;
2. Le suddette occupazioni sono soggette a comunicazione, anche tramite email, da presentare almeno 24 ore all'ufficio Cosap e, per conoscenza, alla Polizia Municipale;
3. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, in modo ripetitivo, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità;
4. Quanto stabilito dai precedenti commi non esonera l'interessato dal rispetto dei divieti di accesso e, se necessaria, dalla richiesta di autorizzazione ad accedere al

- centro urbano con mezzi pesanti, da rilasciarsi da parte del Comando di Polizia Municipale;
5. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento le occupazioni anche con mezzi d'opera, attrezzature temporanee ed impianti finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, a prescindere dal soggetto promotore, quali, feste e manifestazioni patrociniate dal Comune, spettacoli pirotecnici, luminarie natalizie, feste di quartiere, manifestazioni ed iniziative di carattere turistico, promozione, riqualificazione tessuto commerciale ecc. Tale interesse pubblico dovrà essere recepito con apposito atto della Giunta Comunale.
 6. Nell'ambito delle occupazioni occasionali, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, le occupazioni per deposito ingombranti effettuate non oltre 12 ore prima del previsto ritiro da parte del gestore del servizio.

Art. 11. Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non in caso di voltura del titolo abilitativo che ha generato la richiesta di occupazione;
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
3. Il concessionario deve mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese;
5. In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico relativa ad istituzione di cantieri edili potrà essere richiesta una cauzione, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia del ripristino integrale dello stato dei luoghi. L'importo della cauzione sarà stabilito dall'ufficio tecnico in virtù della superficie da occupare e della zona interessata dall'occupazione, con un minimo di €. 500,00 (cinquecento);
6. E' obbligo tassativo che le strutture che insistono nell'area oggetto di concessione, comprese le eventuali chiusure perimetrali, se presenti, non impediscano, in nessun modo, anche con sistemi facilmente smontabili opportunamente predisposti e puntualmente comunicati, il libero accesso 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione, ai sottoservizi (acquedotto, fognature, rete elettrica e telefonica, metanodotto, pubblica illuminazione, ecc.) presenti nel tratto di suolo pubblico interessato. In caso di necessità di intervento d'urgenza, anche in presenza di clienti, addetti e/o persone a qualunque titolo, il concessionario è obbligato a far sgombrare l'area interessata entro 30 minuti dalla richiesta, effettuata, anche verbalmente, da personale del Comune, delle aziende erogatrici di servizi, dai Vigili del Fuoco o dalle forze dell'ordine;
7. L'inottemperanza alla suddetta disposizione comporta l'immediata revoca della concessione di suolo pubblico;
8. In ogni caso è fatto obbligo al concessionario, nel caso di strutture completamente chiudibili, di fornire all'Amministrazione Comunale copia delle chiavi di accesso alle stesse.

Art. 12. Decadenza della concessione

1. Sono cause della decadenza della concessione:
 - le reiterate (tre) violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - l'affitto, sub concessione, affidamento a qualsiasi titolo a terzi della concessione rilasciata e la sua utilizzazione, anche provvisoria, da parte di soggetti diversi dal concessionario;
2. L'accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune per debiti del richiedente, divenuti definitivi di carattere tributario ed extra tributario sorti durante la vigenza della concessione.

Art. 13. Revoca - modifica - sospensione - rinuncia della concessione

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi;
3. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di alcuna indennità;
4. La revoca o modifica, debitamente motivata, deve essere notificata, fatti i salvi i casi di forza maggiore, con almeno 60 giorni di preavviso;
5. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse per un periodo massimo di tre mesi;
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione al competente ufficio comunale;
7. Qualora l'occupazione non sia ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. In caso contrario, la rinuncia comporta l'incameramento del canone versato senza alcun diritto di rimborso;
8. Nel caso di revoca o sospensione della concessione, per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente nei modi e termini individuati dal presente Regolamento;
9. Non sono comunque mai rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 14. Rinnovo della concessione

1. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione deve presentare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa;

2. Nel caso in cui la proroga sia richiesta per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza per il rilascio di una nuova concessione;
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione

Art. 15. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare cartelloni decorativi, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale;
2. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
3. L'autorità competente detta le prescrizioni relative a: posa di linee e condutture, tracciato delle stesse, altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, tipo dei loro sostegni, qualità dei conduttori etc.

Art. 16. Occupazioni con griglie, intercapedini ed impianti tecnici

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
2. Gli impianti tecnici dovranno essere posizionati ad un'altezza minima da terra di m. 2,40 su aree pedonali e m. 4,50 su carreggiata stradale.

Art. 17. Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. Nel caso in cui i passi carrabili, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi

vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Codice della Strada;

4. Il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993;
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
6. L'Ufficio C.O.S.A.P., su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tale caso la concessione è subordinata al pagamento della tariffa di concessione prevista, determinata con la tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%;
7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale laddove è possibile;
8. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso;
9. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi;
10. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione;
11. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Art. 18. Aree per raccolta fondi, raccolta firme, distribuzione materiale e attività politico-sociale.

1. Sono individuate come localizzazione per eventuali banchetti per raccolta fondi per autofinanziamento associazioni sportive, ricreative, culturali, sociali e/o per propaganda elettorale da parte di partiti/movimenti politici in occasione di elezioni le suddette vie/piazze:
 - P.zza Papa Giovanni XXIII durante lo svolgimento del mercato settimanale del sabato (dentro l'area mercatale: spazio tra posteggi nn° 79 e 80 – fuori dall'area mercatale spazio su marciapiede dietro posteggio n° 32 e spazio su marciapiede dietro posteggio n° 83)
 - Piazza Umberto I (con esclusione dello spartitraffico)
 - Via V. Emanuele II (inizio area pedonale fronte civico 2)

- Piazza della Vittoria/via V. Emanuele II (adiacenze scultura Liberazione)
- 2. Qualora sia necessario individuare altre aree, la Giunta Comunale provvederà con proprio atto deliberativo;
- 3. I banchi devono essere posizionati in modo da non creare disagio alle attività commerciali né ostruire vetrine, passaggi, ingressi, ecc;
- 4. Dal luogo scelto, l'associazione/partito dovrà eventualmente spostarsi su semplice invito della Polizia Municipale qualora quest'ultima reputi il luogo non adatto al posizionamento del banchetto;
- 5. L'assegnazione degli spazi è subordinata ad apposita richiesta da presentarsi almeno una settimana prima del giorno in cui si intende utilizzare lo spazio;
- 6. Qualora fosse presentata più di una richiesta per lo stesso spazio e lo stesso giorno e tra i richiedenti vi fossero Associazioni od organizzazioni che hanno già utilizzato lo spazio richiesto nel corso dello stesso anno solare, sarà data precedenza a chi ha avuto un numero inferiore di assegnazioni e, a seguire, chi lo chiedesse nell'ambito di una iniziativa riconducibile ad un evento coordinato per data a livello nazionale del quale produrre evidenza contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- 7. Non saranno consentite occupazioni al di fuori degli spazi individuati e assegnati;
- 8. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 19. Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari;
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
3. Nel caso di impianti pubblicitari adibiti a servizi pubblici (arredo urbano) ceduti o da cedere in proprietà al Comune si applica l'esenzione prevista.

Art. 20. Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti il relativo canone comprende sia il suolo che il sottosuolo.

Art 21. Parcheggi privati di autovetture a servizio di alberghi ed rta.

1. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico riguardanti parcheggi esistenti in concessione ad alberghi ed RTA, devono rispettare i seguenti parametri:
 - numero massimo di posti auto concessi : 5 (cinque) in prossimità della struttura
 - Possibilità di richiedere la concessione sia annuale che semestrale;
2. Applicazione delle tariffe:
 - Concessione annuale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 10 a posto auto per ciascun anno solare;

- Concessione semestrale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 6 a posto auto per i sei mesi di durata della concessione;
- 3. La concessione non può essere superiore a 5 (cinque) anni, rinnovabile con il permanere delle condizioni iniziali;
- 4. La concessione decade con la cessazione dell'attività ricettiva;
- 5. Il Comune si riserva la possibilità di revocare, per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento tali concessioni senza che da parte del concessionario possano essere richiesti indennizzi di sorta.

Art. 22. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e per le attività artigianali

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, piante o altre attrezzature di servizio, senza la preventiva concessione del Comune;
2. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è disciplinata dalle vigenti norme igienico-sanitarie;
3. È consentita altresì la concessione di suolo pubblico a favore di attività commerciali per l'esposizione di merce rimossa a chiusura dell'esercizio;
4. Le concessioni potranno avere la stessa larghezza della facciata dell'esercizio per una profondità massima di m. 4,50;
5. La merce può essere esposta in contenitori, espositori mobili o altro, che dovranno essere rimossi obbligatoriamente alla chiusura dell'esercizio;
6. Fanno eccezione le bacheche ed i distributori automatici affissi al muro di profondità massima di cm. 30;
7. Per le attività localizzate nell'Area Pedonale Urbana (APU) potrà essere consentita l'occupazione di spazi come di seguito indicato:
 - a. l'esposizione di merce con stand appendiabiti, espositori ed altre attrezzature, potrà essere effettuata in spazi con profondità non superiore a 0,80 m per la larghezza del fronte negozio
 - b. l'uso di tavoli/sedie o attrezzature similari, potrà essere effettuata in spazi con profondità non superiore a m. 1,00 per la larghezza del fronte negozio
 - c. Stand, espositori, tavoli, ecc. dovranno essere rimossi alla chiusura dell'attività e non potranno essere ricollocati prima delle ore 09.30 della mattina;
8. È facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione;
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi e di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, fino alla completa estinzione del relativo debito;

10. L'occupazione del suolo pubblico, in aderenza al fabbricato, con espositori di merci, tavoli o simili, effettuata sui marciapiedi, dovrà lasciare un passaggio libero di almeno 1,50 metri.

Capo IV - Concessioni per gli esercizi di somministrazione

Art. 24. Definizione delle zone di intervento

1. Il territorio comunale è così suddiviso:

- Area Pedonale Urbana (A.P.U.)
- Ambito A suddiviso nelle seguenti zone:
 - A1
 - A2
 - A3
 - A4 (residuale)
- Ambito B: aree del territorio comunale comprese tra la linea ferroviaria e la linea demaniale marittima, con esclusioni dell'Ambito A;
- Ambito C: aree del territorio comunale a monte della linea ferroviaria così come meglio indicate nella planimetria "Allegato A".

Art. 25. Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'A.P.U.

1. Nell'A.P.U. è consentita la realizzazione di chioschi o gazebo a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Le strutture non potranno superare l'allineamento, dei punti più vicini ai fronti degli edifici, dei basamenti dei lampioni della pubblica illuminazione e comunque non superare il limite massimo di m. 3,00;
3. L'altezza massima è stabilita in m. 3,50, nel caso sia presente la cornice marcapiano sulla facciata dell'edificio, tutta la struttura non potrà superare il limite inferiore della stessa. La struttura dovrà comunque essere superiore alle cornici delle aperture presenti nell'edificio;
4. Le strutture dovranno avere forma regolare, quadrata o rettangolare e nel caso di pubblici esercizi posizionati all'inizio o alla fine dell'area pedonale o in angolo con le strade intermedie i gazebo dovranno terminare con un lato a 45°;
5. Nel caso di due strutture contigue a distanza inferiore a m. 5,00, le stesse dovranno essere allineate;
6. Tali strutture dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici, quali tasselli ad espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano;
7. Qualora il perimetro della struttura interferisse con chiusini di ispezione dei sottoservizi, la stessa dovrà essere arretrata sino a lasciare il chiusino completamente libero salva l'applicazione di quanto disposto dal comma 6 del precedente Art. 11;
8. I chioschi o gazebo dovranno essere realizzati con struttura in alluminio elettroverniciato o acciaio verniciato color crema RAL 1013 con colonne di sostegno con profondità inferiore e dei lati a 45° ove previsti) aventi dimensioni massime di cm. 15 x15;

9. La struttura del tetto dovrà essere costituita da una fascia perimetrale, in alluminio elettroverniciato color crema RAL 1013, di altezza non inferiore ai cm. 40 idonea a nascondere i travi ed il manto di copertura. Lo stesso potrà essere sia fisso che retrattile, in policarbonato, termoparete in alluminio con coibentazione interna o in telo di PVC;
10. È vietato l'aggetto della copertura che pertanto dovrà essere a filo degli elementi di sostegno verticali. Gli scarichi delle acque piovane, dovranno essere inseriti nelle colonne di sostegno e non essere visibili;
11. Il perimetro esterno della struttura dovrà essere chiuso, con finestre costituite da lastre in vetro apribili a libro o scorrevoli, prive di telaio di supporto, a tutta altezza ed integrate da un parapetto o altri elementi integrati nella sagoma;
12. Tutti i vetri dovranno essere temperati, antisfondamento e dotati di idonea certificazione;
13. È vietata la realizzazione di pedane interne o pavimentazioni di qualsiasi tipo nelle zone ove la pavimentazione esterna abbia una pendenza inferiore al 5%;
14. Negli altri casi, la pedana interna dovrà essere rifinita nelle parti perimetrali con pannello in alluminio dello stesso colore della struttura;
15. Lungo le chiusure perimetrali possono essere previste una o più porte di accesso con ante costituite da unica lastra in vetro e comprensive di relativi montanti di supporto in acciaio satinato. In caso di prescrizioni ASL, normative o impossibilità costruttive la chiusura principale potrà essere a doppia lastra;
16. Al fine di garantire la massima trasparenza e la visibilità dei negozi vicini, è vietata l'installazione di qualsivoglia tipo di tendaggio sia esterno che interno o quant'altro impedisca la massima trasparenza delle strutture;
17. Gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite e della tipologia architettonica e costruttiva di cui agli allegati 1 e 2, previa presentazione di richiesta di titolo abilitativo in conformità alle vigenti norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia e di tutela paesaggistica e del rilascio contestuale della concessione in conformità a quanto stabilito dal precedente Art. 5;
18. La concessione ha durata massima di anni 12;
19. La modifica, anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione;
20. La concessione decade con la cessazione definitiva dell'attività di somministrazione.
21. Il canone dovuto è quello di cui alla tariffa per la zona di competenza;
22. La concessione di suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto;
23. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con la realizzazione di strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione, con le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive e procedurali di cui al presente articolo, ma prive della chiusura perimetrale in vetro. In tale caso dovrà avere una delimitazione perimetrale di altezza non superiore a cm. 100, realizzato esclusivamente con struttura metallica tubolare in acciaio satinato, di diametro non superiore a cm. 6 con idonei supporti e traversi, lineari e di forma geometrica idonei allo stile architettonico del gazebo in conformità agli allegati 1 e 2;
In tali casi, nel periodo di chiusura dell'esercizio, di durata superiore a giorni 15 (quindici) la struttura dovrà essere completamente libera da attrezzature e mobili, compresa la delimitazione perimetrale;

Tali strutture potranno essere dotate, esclusivamente sui lati perpendicolari alle facciate, di chiusure non fisse, trasparenti ed avvolgibili in poliestere laminato. Dette chiusure potranno essere utilizzate esclusivamente in caso di maltempo e dovranno pertanto essere di norma completamente aperte;

24. Nelle strutture previste dal presente articolo è vietato l'utilizzo dell'area per depositi, magazzini, locali di lavorazioni, cucine, uffici e servizi anche nei momenti di chiusura dell'attività stessa.

Art. 26. Strutture e attrezzature a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Ambito A

Zona A1

1. Per la realizzazione di chioschi o gazebo all'interno della Zona A1 si applicano le disposizioni del precedente articolo 25;
2. L'area dovrà essere delimitata in conformità al comma 23 dell'articolo 25;
3. In assenza di chioschi o gazebo è consentita la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
4. Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
5. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
6. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate, ed una profondità massima non superiore a m. 3,50, lasciando libero almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.

Zona A2

1. E' consentita la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
2. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate e:
 - per le strade prive di marciapiede, una profondità massima pari ad 1/2 della larghezza della carreggiata stradale detratti ml. 1,50 e comunque non superiore a m. 3,50 fatta salva la facoltà del frontista di rinunciare ai suoi futuri utilizzi;
 - per le strade con marciapiede, una profondità massima non superiore a m. 3,50 lasciando almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.
3. Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
4. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo.

Zona A3

Non è consentito il rilascio di alcuna concessione di suolo pubblico.

Zona A4

1. Per la realizzazione di chioschi o gazebo all'interno della Zona A4 si applicano le disposizioni del precedente articolo 25;
2. L'area dovrà essere delimitata in conformità al comma 23 dell'articolo 25;
3. In assenza di chioschi o gazebo è consentita la posa di ombrelloni, di forma quadrata o rettangolare, e tende in aggetto per la copertura di tavoli e sedie a servizio dell'attività;
4. Ombrelloni e tende non dovranno riportare alcuna descrizione pubblicitaria. Le tende dovranno essere di colore crema RAL 1013;
5. L'area in concessione per posa di ombrelloni e tende, dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
6. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate e:
 - per le strade prive di marciapiede, una profondità massima pari ad 1/2 della larghezza della carreggiata stradale detratti ml. 1,50 e comunque non superiore a m. 3,50 fatta salva la facoltà del frontista di rinunciare ai suoi futuri utilizzi;
 - per le strade con marciapiede, una profondità massima non superiore a m. 3,50 lasciando almeno m. 1,50 per il passaggio pedonale.
7. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato all'approvazione della Giunta Comunale, che si esprimerà previa acquisizione dei pareri di competenza degli uffici comunali interessati al procedimento.

Art. 27. Chioschi o gazebo a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli ambiti B e C

1. Negli ambiti B e C è consentita la realizzazione di strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Tali strutture dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici, quali tasselli ad espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano e senza che la struttura di chiusura dello spazio pubblico crei, in alcun modo, intralcio al transito pedonale e veicolare; sui marciapiedi dovrà essere lasciato un passaggio minimo di ml. 1,50, fermo restando il rispetto della legge 13/89 e quanto prescritto dall'art. 11, comma 6;
3. Le strutture dovranno essere realizzate in adiacenza all'edificio ove insiste l'attività e potranno avere la stessa larghezza della facciata dell'esercizio ed una profondità massima di m. 4,50, ove possibile;
4. L'area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata con apposite borchie o altro elemento d'arredo;
5. La concessione ha durata massima di anni 12 e decade con la cessazione dell'attività di somministrazione;
6. La modifica , anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione;
7. Il canone dovuto è quello previsto per la zona di competenza;
8. La concessione del suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto.

Titolo II - Canone di concessione o autorizzazione
Capo I - Principi generali

Art. 28. Istituzione del canone

1. Il Comune di San Vincenzo, avvalendosi della facoltà di cui all'art 3, c. 149, lettera h), della L. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dalla legge n. 448/98, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Art. 29. Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento;
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore, comunque non inferiori a 12, in base a tariffe giornaliere;
3. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore, per la frazione superiore a 0,50. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse;
4. Le occupazioni eccedenti i primi mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 20%.

Art. 30. Strutturazione del canone

1. Il canone è graduato in base a:
 - a. l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e relativo valore economico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso come indicato nel precedente art. 24;
 - b. sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all'uso pubblico
 - c. redditività dell'attività svolta in connessione all'occupazione
 - d. modalità e caratteristiche dell'occupazione;
2. A tal fine il canone viene determinato a seguito della applicazione (moltiplicazione) al canone base previsto per le singole categorie di zona, della somma dei coefficienti di parametrizzazione come dalla seguente formula:
Canone Base X (Coeff. 1 + Coeff. 2 + Coeff. 3) con importo arrotondato;
Si specifica che:
 - Il coefficiente 1 tiene conto dei flussi di utilizzo da parte della collettività
 - Il coefficiente 2 tiene conto del beneficio economico che il concessionario può ricavare dall'aver a disposizione un'area esclusiva e/o aggiuntiva a quella nella quale esercita normalmente la sua attività economica

- Il coefficiente 3 distingue le modalità dell'occupazione a seconda che l'occupazione interessi solo parte della giornata; che solo merci, materiali, e quant'altro siano rimossi nell'arco della giornata permanendo però l'occupazione con le strutture; che riguardino, nel caso di pubblici esercizi, occupazioni con strutture chiuse o chiudibili (anche se di fatto non chiuse);
- 3. Al canone finale come determinato al comma precedente si applicano i criteri di imposizioni di cui al presente regolamento e le riduzioni se dovute;
- 4. Il valori dei coefficienti sono riportati nella deliberazione di cui al successivo art. 39.

Art. 31. Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti la prima rata del canone deve essere pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo;
2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e dovranno essere pagate anticipatamente entro il 31 gennaio salvo il caso in cui la concessione cessi in corso d'anno, in tal caso il canone è commisurato in dodicesimi all'effettivo periodo di occupazione dello stesso anno;
3. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, salvo i casi delle occupazioni d'urgenza;
4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento;
5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
6. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità;
7. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare;
8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta;
9. Quando l'importo del canone dovuto risulti uguale o superiore a €. 1000,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 32. Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio del Comune;
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Si applica un'ulteriore riduzione del 50% quando l'occupazione sia realizzata con ponteggi che consentano il regolare transito pedonale in sicurezza sotto gli stessi per tutta la durata dell'occupazione. Qualora l'occupazione

si prolunghi per un tempo superiore ai 60 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50% al periodo dal 61° giorno al termine dell'occupazione stessa;

4. In caso di occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 39, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione;
5. Le occupazioni temporanee con attrazioni e similari, spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili ecc. godono di una riduzione dell'90%. Per il calcolo del canone relativo agli spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari, viene considerata solo l'area occupata dalle attrezzature relative allo spettacolo (es. tendone circo, biglietteria, ecc.), senza considerare l'area occupata da mezzi di trasporto o veicoli di altro tipo (roulottes, gabbie, ecc.). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, feste paesane, manifestazioni politiche, culturali o sportive, turistiche promozionali o similari a carattere temporaneo e non a fini di lucro, la tariffa è ridotta dell'80% per spazi effettivamente occupati dalle strutture;
7. Si applica una riduzione dell'85% alle occupazioni effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente;
9. Gli esercizi di somministrazioni, titolari di una concessione di suolo pubblico per la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti Articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento, usufruiscono della seguente agevolazione tariffaria:
 - 1° Anno - 95%
 - 2° Anno - 90%
 - 3° Anno - 80%
 - 4° Anno - 70%
 - 5° Anno - 60%
 - 6° Anno - 50%
 - a decorrere dal 7° anno la tariffa è applicata per intero.

Art. 33. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del Comune di San Vincenzo, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale;
 - c) Commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;

- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
- f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore nell'arco della giornata;
- h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 10;
- i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- j) occupazioni realizzate per favorire persone affette da disabilità;
- k) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- l) occupazioni effettuate con balconi, verande, bovindo e simili infissi di carattere stabile;
- m) occupazioni complessivamente inferiori a un metro quadrato;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda €. 10,00 (dieci);
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi esclusivamente pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie;
- z) occupazioni realizzate con teche affisse al muro per l'esposizione di merce delle attività commerciali;
- aa) occupazioni con fioriere fornite dall'Amministrazione Comunale per le quali il concessionario del pubblico esercizio si occupa della piantumazione e manutenzione delle essenze arboree;
- bb) realizzazione di opere pubbliche eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici.

Art. 34. Occupazioni abusive – Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, accertate con verbale di contestazione, redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc., determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
3. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si assoggetta ad un periodo non inferiore a 30 giorni, salvo prova contraria ed il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile;
4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso, ovvero il responsabile della gestione del canone;
5. In caso di occupazione abusiva realizzata da uno o più soggetti, tutti sono obbligati in solido alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati;
6. Eventuali altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2 e non superiore al doppio della stessa con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della L. 24.11.1981, n. 689;
7. La violazione delle prescrizioni e modalità dettate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima di €. 50,00 e massima di €. 300,00 in relazione al numero delle violazioni riscontrate;

8. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Art. 35 - Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento;
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia;
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1;

Art. 36 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

1. In caso di ordinanza, emessa dall'Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell'immobile, che ha comportato l'emissione dell'ordinanza è tenuto a pagare il relativo canone di occupazione, in base alle tariffe previste;
2. Tale canone è dovuto anche nel caso che l'occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato;
3. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente ufficio tributario dell'amministrazione.

Art. 37 - Canone delle occupazioni con impianti a rete

1. Per le occupazioni con impianti a rete il canone è determinato forfettariamente sulla base di €. 0,77 per ciascun utente, e, non può in nessun caso essere inferiore ad annue €. 520,00 (cinquecentoventi);
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, effettuare controlli nel territorio comunale;
3. La medesima misura minima di annue €. 520,00 (cinquecentoventi) è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno sul conto corrente postale intestato all'Ente indicando nella causale il riferimento all'art. 63 del d. lgs n° 446/97.

Art. 38. Concessioni in corso - Obbligo di adeguamento

1. Le concessioni esistenti ed in vigore anteriormente all'1/1/2016, relativamente alla durata, restano valide sino alla naturale scadenza e comunque non oltre dodici anni dalla data di approvazione del presente regolamento;
2. Alla scadenza o entro la data sopra indicata dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento;
3. Alle date sopra indicate le concessioni si riterranno automaticamente decadute e le aree dovranno essere lasciate libere;
4. I titolari delle attività potranno presentare nuove richieste conformemente al presente Regolamento;
5. Le concessioni ed autorizzazioni di cui al comma 1 sono sottoposte a verifica d'ufficio in contraddittorio col concessionario al fine di verificarne la compatibilità con le norme del presente regolamento e l'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti di revoca, rinnovo, conguaglio, nuove condizioni;
6. E' comunque fatta salva possibilità per il concessionario di rinunciare all'occupazione.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 39. Canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico, sia a carattere temporaneo che permanente, è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale in base alle tipologie di attività ed alle zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale di cui al precedente art. 24.

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 40. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 41. Norma Transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso;
2. Le concessioni pluriennali e/o permanenti, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alle nuove norme entro le date indicate nell'articolo 38;
3. Le relative tariffe saranno adeguate con successivo atto della Giunta Comunale;
4. Qualsiasi altra tipologia di concessione, sia temporanea che permanente, non rientrante tra quelle disciplinate dal presente Regolamento è subordinata all'approvazione della Giunta Comunale, che si esprimerà previa acquisizione dei pareri di competenza degli uffici comunali interessati al procedimento.

Articolo 42 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e con esso sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di concessioni per l'occupazione a qualsiasi titolo di aree pubbliche da parte dei privati.
2. Le eventuali modifiche, dovute ad aggiornamenti, integrazioni, variazioni, entreranno in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, abrogando di conseguenza, tutte le precedenti disposizioni in contrasto.